



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 105 del 06/12/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) DI CUI ALL'ART.1 DEL D.LGS. N.360 DEL 28/9/1998 E SUCC.MODIF. : CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2023.

Nell'anno duemilaventidue addì sei del mese di Dicembre alle ore 18:00, nelle forme previste dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” approvato con deliberazione n. 40 del 28.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, previo invito formalmente effettuato, si è riunito in modalità mista, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Presente / Partecipante	Assente
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
ZECCOLA VALENTINA		X
FELTRIN BARBARA	X	
GRAMONDO GIANLUCA	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
BELLACICCO MARCELLO	X	
BORGHI ELISABETTA	X	
PARRELLA FRANCESCO	X	
CAVALLERI MICAELA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Consigliere Valentina ZECCOLA ASSENTE giustificato.

Partecipano dalla sede comunale il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri comunali ad esclusione del Consigliere Avv. Barbara Feltrin, che partecipa in modalità videoconferenza.

Assiste quale Segretario Comunale la Dr.ssa Veziano Monica.

Si dà atto:

- che la piattaforma telematica e/o l'applicazione informatica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti;

- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco Bregolin nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Luca Spandre;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.n.360 del 28/09/98 (come modificato dal D.Lgs. n.175 del 21/11/2014) che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale di compartecipazione all'I.R.P.E.F., la cui aliquota è formata da due parti, delle quali una è obbligatoria e decisa dallo Stato e l'altra è opzionale e deliberata dal Comune entro il limite dello 0,5 punti percentuali nell'arco di un triennio, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- la deliberazione della G.C.n.103 del 30/03/99, con la quale si è applicata, a partire dal 01/01/99 l'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali sul reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- la deliberazione del C.C. n.48 del 22.12.99, con la quale si è incrementata tale aliquota di 0,2 punti percentuali per l'esercizio 2000;
- la deliberazione della G.C.n.407 del 05.12.00, con la quale si è incrementata per l'esercizio 2001 di 0,1 punto percentuale l'aliquota in oggetto, raggiungendo così il tetto massimo previsto dal D.Lgs.n.360/98 consistente in 0,5 punti percentuali dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF;
- l'art.1 comma 142 della L. n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per il 2007), con il quale si è data la facoltà ai Comuni di disporre la variazione dell'aliquota IRPEF fino ad arrivare alla soglia massima di 0,8 punti percentuali, dietro approvazione di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97;
- la deliberazione C.C. n. 26 del 26/04/2007, con la quale si è approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, introducendo una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito complessivo composto da reddito imponibile fino a 8.000 Euro, oltre a redditi per terreni per un importo non superiore a Euro 185,92 e oltre al reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza;
- l'art.53, comma 16, della L.n.388/00 (Finanziaria 2001), sostituito dall'art.27, comma 8, della L.n.448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e l'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;
- l'art.1, comma 169 della legge n.296 del 27.12.06 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni di legge dinanzi citate, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

DATO ATTO che con la deliberazione C.C. n.73 del 27.12.2021 si è confermata per l'anno 2022 l'aliquota massima dell'addizionale nella misura dello 0,8 per cento, mantenendo invariata anche la

soglia di esenzione per i contribuenti con reddito complessivo composto da reddito fino a 8.000 Euro, oltre a redditi per terreni per un importo non superiore a Euro 185,92 e oltre al reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione C.C. n. 26/2007;

DATO ATTO che l'esenzione opera come soglia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, c.11, ultimo periodo del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011;

VISTE le motivazioni riportate nelle precedenti deliberazioni, che si fanno proprie in questa sede;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono "parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.";
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne "parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.";

UDITO l'intervento del Consigliere Francesco Parrella, nonché la replica dell'Assessore Luca Spandre, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

UDITA, altresì, la **DICHIARAZIONE DI VOTO** del Consigliere:

- **Francesco Parrella** che annuncia il voto di astensione del suo gruppo consiliare come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di mano**, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 08 Consiglieri;

Favorevoli n. 08 Consiglieri;

Astenuti n. 04 Consiglieri: Bellacicco Marcello, Borghi Elisabetta, Parrella Francesco e Cavalleri Micaela;

Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

- di confermare, anche per l'esercizio 2023, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura percentuale dello 0,8;
- di confermare la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche composto da reddito imponibile fino a 8.000 Euro, oltre a redditi per terreni per un importo non superiore a Euro 185,92 e oltre al reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione C.C. n. 26/2007;
- di dare atto che il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360 avente ad oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, prevede che:
 - L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dai Comuni ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui agli articoli 14 e 15 all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 15/bis del decreto legge n. 34/2019, modificato con legge n. 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- di delegare la Responsabile del settore 4°, D.ssa Lorella Iacono a provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art 15/bis, del D. L. n. 34/2019, convertito con modificazioni con la legge n. 58/2019, nei termini stabiliti dall'art. 15/ter del predetto decreto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo della presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 08 Consiglieri;

Favorevoli n. 08 Consiglieri;

Astenuti n. 04 Consiglieri: Bellacicco Marcello, Borghi Elisabetta, Parrella Francesco e Cavalleri Micaela;

Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 267 atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Bregolin

IL Segretario Comunale
Dr.ssa Veziano Monica

(atto sottoscritto digitalmente)